

## CIRCOLARE n. 06/2022

# OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER OPERAZIONI CON L'ESTERO

Gentile Cliente,

per le operazioni effettuate con l'estero (sia relative a beni che a prestazioni di servizi) **a partire dal 1° luglio 2022**, viene abolito l'esterometro e diventa invece obbligatoria la trasmissione telematica effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.

Sono previste modalità e termini distinti per assolvere alla comunicazione, in base alla tipologia di operazione realizzata.

## OPERAZIONI ATTIVE CON L'ESTERO

**Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda le operazioni verso tutti i soggetti esteri, quindi sia verso titolari di partita iva che verso consumatori finali (privati).**

### SCHEMA DI SINTESI OPERAZIONI ATTIVE

Operazione	Normativa di riferimento	Termine di invio allo SDI
Cessioni Intra UE di beni	Natura N3.2 (Art. 41 D.L. 331/1993)	- Entro 12 giorni per le fatture immediate; - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione per le fatture differite.
Cessioni Intra UE di servizi	Natura N2.1 (Art. 7-ter D.P.R. 633/1972)	

N.B. Si tratta di un **adempimento che già viene fatto da parte vostra** in quanto vi era stato consigliato di predisporre e inviare fattura elettronica anche per le operazioni attive con l'estero al fine di evitare l'inserimento nell'esterometro. L'unica cosa che cambia pertanto è che se fino al 30 giugno era una facoltà **ora è un obbligo**.

Si ricorda che per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa: trattasi delle esportazioni di beni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 633/1972.

## OPERAZIONI PASSIVE CON L'ESTERO

Fino al 30/06/2022 quando si riceveva una fattura estera bisognava integrarla manualmente aggiungendo l'IVA e registrarla sia nel registro acquisti sia nel registro vendite.

**Dal 01/07/2022** al ricevimento di una fattura dall'estero (UE o EXTRAUE) bisognerà provvedere all'integrazione IVA emettendo una fattura elettronica, indicando le nuove tipologie di documento messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** comprovante l'operazione (in caso di operazioni Intra Ue) **o di effettuazione dell'operazione** (in caso di operazioni extra Ue).

### SCHEMA DI SINTESI OPERAZIONI PASSIVE

Tipo documento		Termine invio autofattura elettronica
TD17	Integrazione/autofattura per <b>acquisto di servizi dall'estero (sia UE che extraUE)</b>	Invio entro il 15° giorno del mese successivo alla data ricevimento della fattura estera.
TD18	Integrazione per <b>acquisto di beni intracomunitari</b>	
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972. Si tratta dell' <b>acquisto di beni da soggetto non residente ma già presenti in Italia.</b>	

## OPERAZIONI NON OBBLIGATE ALL'INVIO DELL'AUTOFATTURA ELETTRONICA

L'obbligo non ricorre solo in questi casi, per i quali si consiglia di non procedere con la trasmissione allo Sdi al fine di evitare la duplicazione delle informazioni:

- per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (importazioni, ovvero acquisti di beni extraUe);
- per le operazioni per le quali si è ricevuta fattura elettronica (ad esempio da S. Marino);
- per le operazioni relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia (artt. da 7 a 7-octies DPR 633/72), ovvero fatture assoggettate ad iva estera solo se di importo non superiore ad Euro 5.000 per ogni singola operazione.

## SANZIONI

A seguito della modifica dell'obbligo comunicativo delle operazioni con l'estero, sono state previste le nuove **sanzioni applicabili** alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, fissata nella misura di **2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.**

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Per chi desiderasse procedere in autonomia al nuovo adempimento, inviamo in allegato istruzioni operative dettagliate.

Tuttavia, date le tante casistiche e particolarità relative a questi adempimenti (sia per il tipo documento ma anche per i codici di non imponibilità) **il nostro Studio consiglia di far gestire a noi l'integrazione/autofattura mediante l'invio elettronico.** Per consentirci di far questo nei termini di legge, senza incorrere in sanzioni, **vi invitiamo a inviarci tempestivamente tutte le fatture estere (UE e EXTRAUE) non appena ricevute. In particolare, per gli acquisti da commercio elettronico (Amazon, E-bay, ecc...) scaricare subito la fattura dall'area riservata del sito e inviarcela quanto prima.**


Il termine massimo entro il quale far pervenire allo Studio tutte le fatture estere rientranti nell'obbligo resta fissato al giorno 5 del mese successivo al ricevimento della fattura (es. fattura ricevuta a luglio, da far pervenire allo Studio entro il 05/08).

Si invia modulo in allegato con la scelta della modalità di trasmissione delle autofatture estere.

**Visti i tempi ristretti, Vi preghiamo di riconsegnare il tutto compilato e firmato**



**ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI' 27/07/2022**



Rimanendo a Vostra disposizione, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Montebello Vicentino, 21/07/2022

**Studio Peretto Luisa**

**SIS Studio impresa Semplice Srl**